



COMUNE di MIRANO
Città metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO

**PER L'USO E LA GESTIONE DI IMPIANTI
SPORTIVI**

E L'UTILIZZO DI PALESTRE SCOLASTICHE

Approvato con deliberazione di C.C. N. 16/6.2.2019

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo

1. Ogni persona ha il diritto fondamentale di praticare l'attività motoria, l'esercizio fisico e lo sport, il cui esercizio è basilare per il pieno sviluppo della sua personalità e del suo benessere psico-fisico. La possibilità di sviluppare le proprie capacità fisiche attraverso lo sport deve essere garantita nell'ambito del sistema educativo e della vita sociale in generale.
2. Tutti i cittadini, di tutte le età e condizioni, in forma aggregata o singolarmente, devono avere l'opportunità, secondo regole di civile convivenza, di praticare l'attività sportiva, di migliorare la qualità della vita e tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, promuovendo azioni specifiche in favore dell'attività motoria di base e dello sport di cittadinanza e, per coloro i quali ne abbiano le caratteristiche, dello sport di eccellenza.
3. Il Comune di Mirano promuove la diffusione della pratica sportiva, ricreativa e culturale di tutti i cittadini garantendo l'accessibilità alle strutture sportive per il soddisfacimento degli interessi generali di ogni cittadino, assicurando alle persone con disabilità la fruibilità dei percorsi educativi, motori e sportivi.
4. Il Comune di Mirano si propone inoltre di armonizzare le esigenze delle attività agonistiche, dei campionati delle discipline sportive aventi carattere di particolare complessità organizzativa ed esigenze tecniche preordinate, con la promozione delle attività ludico-motorie.
5. Il Comune di Mirano favorisce forme di aggregazione e accorpamento tra società e associazioni sportive finalizzate all'uso e alla gestione degli impianti e delle palestre scolastiche, favorendo forme di collaborazione fra scuole e gruppi sportivi.
6. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi, di quelli acquisiti in uso da terzi e delle strutture scolastiche, al di fuori dell'orario scolastico per attività compatibili con le strutture stesse, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 14 agosto 1977, n. 517.
7. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi e le relative attrezzature, sono destinati ad uso pubblico per la promozione dell'attività sportiva e di quella ricreativa.
8. Ai sensi dell'articolo 90, comma 24, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, a tutte le società e associazioni sportive.
9. Il Comune di Mirano sostiene la lotta contro ogni forma di doping e l'educazione ad una corretta alimentazione, inoltre promuove lo sport di cittadinanza, incentivando, oltre all'attività fisica, l'animazione e la vivibilità degli spazi urbani, dei parchi e degli spazi verdi, l'esperienza e la cultura dello sport.
10. Il Comune di Mirano agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
 - a) per impianto sportivo: un luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
 - b) per spazio sportivo: un luogo attrezzato per la pratica di una determinata attività sportiva che viene concesso limitatamente ad un determinato orario;

- c) per palestra scolastica: una palestra annessa alle scuole di proprietà comunale o metropolitana e ubicata nel territorio comunale, concessa compatibilmente alle esigenze scolastiche e destinata a cittadini che cercano nello sport una finalità ludica e ricreativa in forma associativa;
- d) per spazi per il pubblico: posti spettatori (generalmente tribune), servizi igienici, posto di pronto soccorso, parcheggi e relativi percorsi divisi per pubblico e atleti;
- e) per impianti specialistici: gli impianti che, indipendentemente dalla loro capacità di ospitare pubblico, hanno indirizzo specialistico per una unica tipologia di sport o comunque questo riveste importanza predominante rispetto agli altri. Ne fanno parte gli impianti destinati alle attività natatorie (piscine), bocciodromi, impianti di tennis, calcetto, atletica, scherma ecc.;
- f) per impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale: gli impianti idonei a produrre utili, anche solo in via potenziale, ai quali si applica l'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- g) per impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale: gli impianti che, per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed utilizzo, sono improduttivi di utili o i cui introiti sono insufficienti a coprire i costi di gestione;
- h) per attività sportiva: la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- i) per forme di utilizzo e di gestione: le modalità con le quali l'Amministrazione Comunale consente l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;
- j) per concessione: il provvedimento con il quale l'Amministrazione Comunale autorizza il mero utilizzo o la gestione e l'utilizzo di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- k) per concedente: l'Amministrazione Comunale che consente l'utilizzo di un impianto sportivo o di una palestra scolastica o ne affida la gestione a terzi;
- l) per concessionario d'uso: il soggetto giuridico titolare di un diritto, di natura temporanea o continuativa, di utilizzo dell'impianto;
- m) per concessionario della gestione ed uso degli impianti non a rilevanza imprenditoriale: il soggetto giuridico titolare del diritto di gestione e del diritto d'uso, esclusivo o non esclusivo, di un impianto non a rilevanza imprenditoriale;
- n) per concessionario della gestione e uso degli impianti a rilevanza imprenditoriale: il soggetto giuridico titolare del diritto di gestione e del diritto d'uso, esclusivo o non esclusivo, di un impianto a rilevanza imprenditoriale;
- o) per concessionario della costruzione e gestione: il soggetto giuridico titolare del diritto di gestione dell'impianto, nonché del diritto di esecuzione di opere pubbliche afferenti allo stesso;
- p) per soggetto proponente: il soggetto a cui interessa, con risorse proprie, effettuare opere che portino al miglioramento normativo e funzionale di un impianto sportivo attraverso una proposta progettuale e di dimostrazione dell'equilibrio economico finanziario dell'operazione da presentare al Comune;
- q) per concessionario d'uso di palestra scolastica: il soggetto che svolge attività improntate all'educazione culturale, sportiva e ricreativa dei cittadini;
- r) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto, a qualsiasi titolo, deve versare all'Amministrazione Comunale o al concessionario di gestione dell'impianto.

Articolo 3 - Attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali e le palestre scolastiche sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport e attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali e le palestre scolastiche, a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive e ricreative definite di pubblico interesse.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate prioritarie:
 - a) negli impianti sportivi: le attività sportive di interesse pubblico, l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I. e le iniziative che accolgono spettatori.
 - b) nelle palestre scolastiche:
 - nelle palestre omologate e attrezzate per campionati, lo svolgimento delle attività sportive federali di cui al punto a);
 - nelle palestre non omologate e non attrezzate per campionati, le attività ricreative e sociali di preminente interesse pubblico, l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

Articolo 4 - Competenze

Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche:

- a) il Consiglio Comunale formula con il presente regolamento gli indirizzi generali per l'utilizzo e lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche;
- b) la Giunta Comunale:
 - definisce le tariffe e i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti;
 - individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune ed i soggetti che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, approvando i relativi schemi di convenzioni-tipo;
 - individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti, nel rispetto della vigente normativa;
 - svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;
- c) gli uffici comunali, preso atto anche degli atti di indirizzo amministrativo del Consiglio Comunale espressi nel presente regolamento provvedono:
 - all'organizzazione, alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi in relazione all'attività agonistica secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi;
 - a soddisfare le domande dei cittadini che cercano nello sport una finalità ludica e ricreativa in forma associativa;
 - all'organizzazione, alla programmazione e all'assegnazione in concessione d'uso degli spazi negli impianti sportivi e nelle palestre scolastiche secondo quanto previsto dal presente regolamento;
 - ad esercitare ogni altro compito gestionale relativo al funzionamento e allo sviluppo del sistema degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche;
 - almeno ogni tre anni a predisporre e proporre all'utenza un questionario di gradimento/utilizzo di ogni struttura.

TITOLO II - MODALITÀ PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Articolo 5 - Tipologia delle concessioni

1. Gli impianti possono essere dati in gestione, in gestione ed uso o in semplice uso; le palestre scolastiche solo in uso.

2. Il Comune autorizza l'uso e la gestione degli impianti con l'adozione di un provvedimento amministrativo concessorio che ne disciplina le relative modalità di esercizio per lo svolgimento delle attività nello stesso previste.
3. La convenzione che regola la concessione per la gestione di un impianto, stabilisce l'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti anche nella legge regionale vigente in materia, stabilendo anche le modalità e i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.
4. Il provvedimento concessorio può avere ad oggetto il mero diritto di utilizzo, temporaneo o continuativo, dell'impianto oppure il diritto di gestione dell'impianto e il relativo diritto di utilizzo, di natura esclusiva o non esclusiva.
5. Le tipologie di concessioni a terzi disciplinate dal presente regolamento sono le seguenti:
 - a) concessione in uso, di natura temporanea o continuativa;
 - b) concessione in uso di palestre scolastiche;
 - c) concessione per la gestione ed uso, esclusivo o non esclusivo, di impianti privi di rilevanza imprenditoriale;
 - d) concessione per la gestione ed uso, esclusivo o non esclusivo, di impianti con rilevanza imprenditoriale;
 - e) concessione per la costruzione e per la gestione, anche nella forma della finanza di progetto, sulla base di quanto consentito dalla normativa vigente in rapporto all'esigenza di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti e la loro fruibilità, nonché per il loro sviluppo e ammodernamento.
6. L'uso delle palestre scolastiche in orario extrascolastico viene regolamentato attraverso accordi tra il competente ufficio e i Consigli di Istituto, in base alla disponibilità degli spazi.

Articolo 6 - Vigilanza

1. Il concessionario d'uso è tenuto al corretto uso dell'impianto nel rispetto della vigente normativa e di tutte le norme contenute nel presente regolamento.
2. Il concessionario della gestione ed uso dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
3. Il concessionario della gestione ed uso e il Comune hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti nei limiti delle rispettive competenze.
4. I poteri di vigilanza e controllo di cui al punto precedente non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto da parte di terzi, delle attrezzature e degli accessori relativi, responsabilità che ricade sempre ed esclusivamente sui concessionari.

Capo I - CONCESSIONE IN USO

Articolo 7 - Programmazione delle concessioni in uso

1. Il competente ufficio comunale, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento per le ipotesi di gestione degli impianti sportivi con uso esclusivo, provvede alla programmazione e alla concessione in uso di tutte le strutture sportive di propria competenza.
2. Le palestre scolastiche comunali vengono concesse in uso a terzi in orario extrascolastico. L'ufficio competente provvederà entro il 31 maggio di ogni anno a presentare formale istanza ai Consigli di Istituto per richiederne la temporanea disponibilità.
3. L'uso degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano la materia. La concessione in uso

dell'impianto avviene tramite l'adozione del relativo provvedimento concessorio e dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive o ludico associative ivi indicate e disciplinate.

Articolo 8 - Modalità per l'assegnazione

1. Il Comune rilascia la concessione in uso degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche ai seguenti soggetti aventi sede legale e sede operativa principale ovvero residenti nel Comune di Mirano e, in subordine, in Comuni confinanti con le finalità previste dall'articolo 3:
 - a) società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali. Sarà data priorità ai campionati federali che saranno assegnati in impianti idonei, compatibilmente con la disponibilità e la capienza dei medesimi;
 - b) associazioni di tipo sociale e/o culturale statutariamente costituite senza scopo di lucro;
 - c) aggregazioni spontanee di cittadini e singoli cittadini;
 - d) soggetti sportivi e non sportivi, aventi finalità di lucro.
2. Il Comune per determinare le graduatorie dei richiedenti stabilisce le seguenti priorità nella valutazione delle domande:
 - a) iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni;
 - b) presenza del nome "Mirano" o "Miranese" o del nome di una frazione di Mirano nella denominazione della società o associazione sportiva.
3. L'uso degli impianti può essere altresì concesso alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie che ne facciano richiesta.
4. La durata della concessione d'uso può essere:
 - a) continuativa, quando riguardi, senza interruzioni, periodi non inferiori al mese e comunque non superiori all'anno sportivo;
 - b) temporanea, negli altri casi.
5. Le concessioni temporanee potranno essere rilasciate anche a società e associazioni sportive aventi sede legale e/o sede operativa principale in altro Comune, nel caso di richiesta di spazi sportivi non assegnati.

Articolo 9 - Procedure per le concessioni in uso

1. I soggetti di cui all'articolo 8, comma 1 del presente regolamento possono richiedere l'uso degli impianti sportivi comunali presentando istanza al Comune su apposito modulo differenziando se trattasi di impianto sportivo o palestra scolastica.
2. Le concessioni comportano il solo uso dell'impianto assegnato, delle sue pertinenze (spogliatoi, posto per il ricovero delle attrezzature necessarie, parcheggi e, in caso di svolgimento di campionati, anche tribune, infermeria) e delle relative attrezzature. Sono escluse le sedi di associazioni sportive.
3. La domanda per l'uso continuativo degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche per uno o più impianti, dovrà essere presentata entro il 30 aprile di ogni anno.
4. La domanda per l'uso temporaneo dovrà essere presentata:
 - almeno 15 giorni prima della data richiesta (8 giorni se già concessionario dell'impianto per altri spazi sportivi);
 - almeno 60 giorni prima per l'uso di impianti interessati da campionati nazionali.Le richieste saranno soddisfatte compatibilmente con le programmazioni già avviate.
5. In caso di impianto con gestione ad uso esclusivo la domanda dovrà essere presentata direttamente al concessionario di gestione che ne curerà anche l'iter amministrativo. In tal caso, sia la domanda che la concessione dovranno pervenire, per conoscenza, al competente ufficio comunale.

7. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Comune.
8. Il concessionario d'uso non può sub concedere l'uso dell'impianto assegnatogli.
9. Non saranno rilasciate concessioni d'uso a terzi nel caso di morosità nei confronti del Comune o dei gestori di impianti comunali a seguito di concessioni rilasciate, fintanto che non sarà dimostrato formalmente di aver saldato le situazioni pregresse, o di aver attuato un piano di rientro garantito da apposita fidejussione.

Articolo 10 - Sospensione delle concessioni in uso

1. Il Comune può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni d'uso degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche nel caso in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per particolari ragioni tecniche contingenti o di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai concessionari inviata con congruo anticipo, ove le circostanze lo consentano.
2. La sospensione è prevista, inoltre, quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili.
3. La sospensione viene prevista negli atti concessori per comportamenti scorretti del concessionario.
4. Per le sospensioni di cui ai commi precedenti, nulla è dovuto dal Comune ai concessionari d'uso e all'eventuale gestore.

Articolo 11 - Revoca delle concessioni d'uso

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nella concessione d'uso, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione d'uso senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo.
2. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
3. Il Comune ha, in particolare, facoltà di revocare le concessioni d'uso ovvero non rilasciarle quando i concessionari o i richiedenti la concessione d'uso risultino essere:
 - a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
 - b) trasgressori delle norme del presente regolamento;
 - c) trasgressori delle disposizioni integrative eventualmente previste dalla Giunta Comunale e dal competente ufficio comunale;
 - d) apportatori di danni alle strutture degli impianti sportivi o delle palestre scolastiche e non abbiano provveduto con tempestività al ripristino e/o al risarcimento relativi.

Capo II - CONCESSIONE PER LA GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA IMPRENDITORIALE

Articolo 12 - Modalità per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi

1. L'affidamento in gestione degli impianti sportivi di cui al presente capo II, disciplinati dal presente regolamento, viene esercitata in forma diretta oppure in forma indiretta, mediante affidamento in concessione a terzi.
2. Il Comune di Mirano individua i soggetti a cui affidare in gestione gli impianti sportivi non gestiti direttamente, non a rilevanza imprenditoriale, in via preferenziale nelle società e associazioni

sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, con le seguenti modalità:

- a) previa attivazione di idonea indagine esplorativa fra soggetti dotati di idonea capacità tecnica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità;
- b) in via diretta:
 - qualora vi sia nel territorio comunale un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto (impianto specialistico);
 - per periodi limitati in attesa sia avviato il procedimento di evidenza pubblica nell'interesse comune di continuare le attività sportive praticate;
 - qualora la procedura di evidenza pubblica sia andata deserta.
3. La gestione degli impianti sportivi può essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 2, in possesso di idonei requisiti, esclusivamente nel caso di esito infruttuoso delle modalità di affidamento di cui al medesimo comma.
4. I criteri minimi per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi sono i seguenti:
 - a) garanzia della concreta possibilità dell'utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla convenzione stipulata con il concessionario, nonché garanzia, assicurata dalle disposizioni dello stesso regolamento secondo principi di imparzialità ed obiettività, dell'uso degli impianti da parte di tutti i soggetti di cui al comma 2, che ne facciano richiesta all'ente proprietario, compatibilmente con il contenuto della convenzione e con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione da parte dell'affidatario;
 - b) adeguata valutazione dell'esperienza dell'affidatario nel settore, del radicamento dello stesso sul territorio in cui è situato l'impianto sportivo, della sua affidabilità economica, della qualificazione degli istruttori e allenatori, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto, dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, delle persone con disabilità e degli anziani, dell'adozione di un Codice Etico da far rispettare ai propri allenatori, atleti e familiari;
 - c) presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
 - d) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla preliminare indicazione da parte del Comune di Mirano del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione, anche indiretto, nella forma della compartecipazione ai consumi energetici;
 - e) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricettive e sociali di interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso sportivo degli stessi;
 - f) adeguata valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall'affidatario, strettamente strumentali alla gestione e mantenimento dell'impianto, finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità del medesimo;
 - g) determinazione della durata massima della gestione, con disciplina dei casi di proroga della stessa, in considerazione degli investimenti che il soggetto gestore è disposto ad effettuare sull'impianto ai sensi della precedente lettera f). La qualità e la rilevanza economica degli investimenti costituiscono elementi di valutazione delle offerte ai fini dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo nonché ai fini della durata della proroga della gestione.
5. Qualora gli interventi migliorativi di cui al comma 4 lettera f) abbiano per oggetto lavori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera nn) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", il soggetto gestore è tenuto al rispetto del medesimo decreto legislativo.

6. Per le procedure di cui al comma 5, il soggetto gestore può avvalersi degli uffici tecnici comunali del Comune di Mirano, in qualità di proprietario del bene.

Articolo 13 - Procedura per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale

1. L'affidamento in concessione degli impianti privi di rilevanza imprenditoriale avviene previa attivazione di un'indagine esplorativa, a mezzo di pubblicazione di un avviso sul sito internet del Comune di Mirano, per verificare se tra i soggetti di cui all'articolo 12, comma 2 vi siano soggetti interessati alla gestione degli impianti sportivi.
2. Le modalità di gestione ed utilizzo dell'impianto sono disciplinate da una convenzione contenente l'indicazione dei reciproci impegni.
3. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà, in particolare, prevedere:
 - a) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
 - b) la misura e le modalità di pagamento da parte del concessionario delle utenze e dei consumi;
 - c) la determinazione e la ripartizione delle spese relative alla ordinaria e straordinaria manutenzione;
 - d) le modalità di svolgimento delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni;
 - e) la riserva, a titolo gratuito, per attività sportive e sociali temporanee promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
4. Il concessionario è tenuto all'organizzazione delle attività nel rispetto dei vincoli tariffari stabiliti dalla Giunta Comunale.
5. La Giunta Comunale approva lo schema tipo di convenzione relativo all'affidamento in concessione di cui al comma 1 del presente articolo e provvede a definire, in particolare:
 - a) la durata della concessione;
 - b) le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dell'impianto, specificandone la natura esclusiva o non esclusiva.
6. La convenzione individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utenza;

Capo III - CONCESSIONE PER LA GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA IMPRENDITORIALE

Articolo 14 - Modalità per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale

1. La concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale viene rilasciata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente e secondo i criteri minimi di cui al precedente articolo 12, comma 4, ad esclusione dei profili di radicamento sul territorio e di contribuzione ai consumi energetici, non applicabili a questa categoria di impianti, e dei vincoli tariffari.
2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà, in particolare, prevedere:
 - a) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
 - b) una polizza fideiussoria a garanzia di tutti gli obblighi del concessionario;
 - c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
 - d) la riserva per attività sportive agonistiche che hanno specifiche esigenze connesse all'impianto in concessione nonché particolari esigenze specifiche (per attrezzature, orari o spazi) connesse al progetto sportivo proprio.

- e) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi nonché degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria;
 - f) la ripartizione, tra Comune e gestore, degli oneri relativi alla manutenzione straordinaria;
 - g) le modalità di svolgimento delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni.
3. La Giunta Comunale approva lo schema tipo di convenzione relativa alla concessione di cui al comma 1 del presente articolo e provvede a definire, in particolare:
- a) la durata della concessione, indicata nell'evidenza pubblica di cui al comma 1.
 - b) le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dell'impianto, specificandone la natura esclusiva o non esclusiva.

Capo IV - CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE, RINNOVAMENTO E PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 15 - Modalità per la concessione a terzi di costruzione, rinnovamento e gestione degli impianti sportivi

1. Le modalità per la concessione a terzi di costruzione e gestione degli impianti sportivi sono disciplinate dalla normativa vigente.
2. La Giunta Comunale approva il relativo schema di convenzione per la costruzione, rinnovamento e gestione degli impianti.

Capo V - REVOCA DELLE CONCESSIONI

Articolo 16 - Revoca delle concessioni

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nella convenzione di concessione sottoscritta, il Comune ha la facoltà di revocare la relativa concessione, senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo.
2. Il Comune ha, in particolare, facoltà di revocare la relativa concessione quando:
 - a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - b) i pagamenti delle utenze sono effettuati dal concessionario con ritardi superiori ai dodici mesi;
 - c) le opere elencate nella concessione non vengono fatte secondo le modalità concordate e le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria non sono effettuate secondo quanto convenuto;
 - d) scostamento nell'applicazione all'utenza delle tariffe determinate dall'Amministrazione Comunale.
3. Il Comune, fatta salva l'ipotesi di cui al precedente articolo 15, si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse in conformità alla normativa vigente.

TITOLO III - DISCIPLINA ECONOMICA E DURATA DELLE CONCESSIONI

Articolo 17 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto al gestore, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe determinate dalla Giunta Comunale secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del presente regolamento.

2. La Giunta Comunale può deliberare la concessione gratuita degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico.
3. Per le ipotesi di impianti sportivi concessi in gestione ed uso a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata direttamente al concessionario della gestione.
4. I pagamenti delle tariffe per l'uso continuativo delle palestre scolastiche, dovute dal concessionario al Comune, devono essere pagate entro i seguenti termini: acconto del 25% di quanto dovuto a saldo per l'intero anno scolastico secondo il periodo di preventivato utilizzo entro il 30 settembre. Il saldo entro il 15 giugno dell'anno successivo.

Articolo 18 - Canone impianti sportivi

Il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un canone il cui importo è determinato con apposito atto della Giunta Comunale in base alla tipologia e all'importanza dell'impianto da affidarsi.

Articolo 19 - Palestre scolastiche

1. Per l'uso delle palestre scolastiche la Giunta Comunale determina la presentazione di una polizza assicurativa e/o una fidejussione a garanzia del ripristino di eventuali danni.
2. Si fa obbligo al concessionario d'uso di provvedere in proprio, o in accordo con gli altri concessionari, alla custodia e alla pulizia della palestra.
3. I concessionari rilasciano dichiarazione liberatoria all'Amministrazione Comunale, esentando da qualsiasi responsabilità civile e penale la scuola, le autorità scolastiche e la stessa Amministrazione Comunale, come pure da responsabilità per danni a persone o cose di soci o terzi, in dipendenza dell'uso dei locali nel periodo concesso.

Articolo 20 - Durata delle concessioni

1. La durata delle concessioni per la gestione degli impianti sportivi disciplinate dal presente regolamento, ad eccezione delle concessioni d'uso, è di norma pari ad anni 5.
2. Tuttavia la determinazione della durata massima della gestione rispetto a quanto esposto nel comma 1, può avvenire anche ponderando la qualità e l'importanza economica degli investimenti che costituiscono elemento di valutazione delle offerte ai fini dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo, nonché ai fini della durata della proroga di gestione.

Articolo 21 - Sicurezza nella pratica delle attività motorie e sportive

1. Per le attività motorie e sportive non finalizzate all'agonismo, comportanti il pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo anche sotto forma di quota associativa, che si svolgono nelle palestre o in altri impianti sportivi aperti al pubblico, sulla base di programmi di attività predisposti, il concessionario d'uso deve prevedere la presenza di un operatore qualificato o, limitatamente alla disciplina di competenza, di un operatore di specifica disciplina sportiva, che ne supervisioni l'applicazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa nel tempo vigente.
2. Negli impianti sportivi comunali vige il rispetto delle norme nel tempo vigenti in materia di dotazioni di sicurezza e di pronto intervento quali ad esempio i defibrillatori.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto e, in particolare, il Regolamento per l'accesso e l'uso degli impianti sportivi comunali relativi al calcio, al rugby, all'atletica leggera, alle bocce, al tennis e delle palestre", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 16 settembre 1993, il Regolamento per l'utilizzo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 9 aprile 2003 e i Criteri generali per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 15 febbraio 2006.

Articolo 23 - Norme transitorie

1. Restano in vigore le convenzioni in corso alla data della entrata in vigore del presente regolamento alle condizioni e secondo i tempi nelle stesse stabilite.
2. Resta, altresì, in vigore il tariffario per l'uso degli impianti sportivi comunali deliberato dalla Giunta Comunale sino a quando la stessa Giunta non provveda a modificarlo.